



COMMISSARIO AD ACTA
per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31.03.2021

DECRETO

N. 78

IN DATA 12-07-2021

OGGETTO: Monitoraggio delle aree destinate alla raccolta di molluschi del genere Venus gallina (Vongola comune) ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627 - Agosto 2021 luglio 2022.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Michele Serago

Il Direttore del Servizio
Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale per la Salute
Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta
Dott.ssa Annamaria Tomasella



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31.03.2021

DECRETO

N. 78

IN DATA 12-07-2021

OGGETTO: Monitoraggio delle aree destinate alla raccolta di molluschi del genere *Venus gallina* (Vongola comune) ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627 - Agosto 2021 luglio 2022.

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con deliberazione adottata in data 31 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha nominato la dott.ssa Flori Degrassi quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di adottare ed attuare il Programma operativo 2019-2021 e di predisporre, adottare ed attuare il programma operativo 2022-2024, nonché tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione di livelli di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati nei Tavoli Tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione del Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid in corso, con particolare riferimento alle azioni ed agli interventi prioritari individuati nella Deliberazione stessa;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo incarico commissariale;

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale";

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. "Riordino del Servizio sanitario regionale";

VISTI la seguente normativa CE:

- Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04;

- Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;
- Regolamento (UE) 2015/2285 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento UE 2019/627 del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che prevede, al titolo V, che le autorità competenti classifichino le zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi, come zone di classe A, classe B e classe C in funzione del livello di contaminazione fecale, fissandone l'ubicazione e i confini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 513 del 18 luglio 2011 con la quale è stata recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Repertorio atti n.79/CSR del 8 luglio 2010);

VISTO la determina del Direttore Generale per la Salute n. 72 del 19/9/2019 con la quale è stato adottato il Piano di campionamento delle acque di mare ai fini della classificazione delle aree destinate alla raccolta di Venus gallina (Vongola comune);

CONSIDERATO che con il Decreto del Commissario ad Acta n. 63 del 22 ottobre 2020 - inerente la classificazione sanitaria delle aree destinate alla raccolta di molluschi del genere Venus gallina (Vongola comune) ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627 - è stato adottato il piano di campionamento, della durata di sei mesi, ai fini del riesame dei dati di campionamento per ogni zona di produzione e stabulazione;

VISTA la comunicazione mail del 10 luglio 2021 dell'U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale con la quale, valutato gli esiti dei controlli di cui al DCA n. 63/2020 e preso atto del monitoraggio effettuato sugli impianti di mitilicoltura negli anni precedenti per la ricerca di biotossine che hanno dato esito negativo, trasmette una proposta di piano annuale finalizzato al monitoraggio delle aree destinate alla raccolta di vongole, per il periodo 01 agosto 2021 – 31 luglio 2022, allegato al presente atto;

CONSIDERATO che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente Piano sarà oggetto di valutazione al "Tavolo di verifica degli adempimenti – LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)" di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 (CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PER LA PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI - Punto C.13, Indicatore n.17);

PRESO ATTO che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Piano di Rientro dal disavanzo sanitario;

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare il piano annuale per il piano di monitoraggio delle aree destinate alla raccolta di molluschi bivalvi vivi della specie *Venus gallina* (Vongola comune), per il periodo 01 agosto 2021 – 31 luglio 2022, così come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di individuare l'ASReM - Dipartimento Unico di Prevenzione - U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, quale organo competente per lo svolgimento dei campionamenti previsti;
- di affidare le analisi previste all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo, quale organo tecnico accreditato a svolgere le prove ufficiali;
- di trasmettere il presente Piano al Ministero della Salute, al Dipartimento di Prevenzione ASREM ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo;

Il presente decreto, composto da n. 4 pagine e n. 1 allegato sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

dott.ssa Flori Degrassi



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

Allegato A

PIANO DI CAMPIONAMENTO
AI FINI MONITORAGGIO DELLE ZONE CLASSIFICATE
DESTINATE ALLA RACCOLTE DI VENUS GALLINA (Vongola comune)
(Reg. CE2019/627 art. 61)

PERIODO
01 AGOSTO 2021–31 LUGLIO 2022

Premessa :

Con DCA della Regione Molise nr. 63 del 22/10/2020- avente per oggetto: “ Classificazione sanitaria delle aree destinate alla raccolta di molluschi del genere Venus gallina (Vongola comune) ai sensi del regolamento UE del 15 marzo 2019 n. 627”, sono state individuate e classificate le zone destinate alla raccolta di molluschi bivalvi della specie Venus Gallina (Vongola comune);

Il Regolamento Ce 2019/627, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli prevede, all'art. 61, che “le autorità competenti, ai fini dei controlli di cui all'articolo 59, lettere b), c) e d), elaborano piani di campionamento che prevedono lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento garantiscono che i risultati delle analisi siano rappresentativi della zona classificata di produzione e di stabulazione in questione”

Volendo dare esecuzione a quanto detto in premessa si è redatto il presente piano, della durata di dodici mesi, che si prefigge di individuare e descrivere le procedure operative per il campionamento di molluschi bivalvi vivi, ai fini del Monitoraggio delle zone destinate alla raccolta di Venus Gallina

DEFINIZIONI

- Stazione di monitoraggio, individuata il punto di prelievo corrispondente per ogni area da classificare
- Campione finale o campione di laboratorio, campione destinato al laboratorio prelevato in una stazione di monitoraggio costituito da più campioni elementari.
- Autorità Competente Regionale (A.C.R.): Regione Molise - Servizio di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
- Autorità Competente Locale (A.C.L.): ASREM - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale
- Laboratorio: sezione Biologia delle Acque marine e Pesca dell'Istituto Zooprofilattico “ G. Caporale” Viale Marconi D'Italia 86039 Termoli.
- Molluschi Bivalvi Vivi (MBV): Molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie Venus gallina
- Campione di acqua di mare: il campione prelevato contestualmente al prelievo di molluschi bivalvi vivi.

1) STRUTTURE COMPETENTI

In questo paragrafo si richiamano le competenze dei diversi soggetti regionali e territoriali che operano in materia di controllo di produzione, commercializzazione di molluschi bivalvi

Servizio Regionale di Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

È l'Autorità Competente Locale in materia di classificazione e monitoraggio delle zone di produzione di molluschi bivalvi per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari ed opera in collaborazione con il Servizio Regionale di Tutela Ambientale, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.)

È l'Autorità Competente Locale a cui è demandata, tramite l'Unità Operativa Complessa di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (I.A.O.A.) del Dipartimento di Prevenzione, l'effettuazione dei prelievi e tutti gli atti ad essi relativi, nonché tutte le decisioni in caso di non conformità.

L'ASREM, tramite l'Unità Operativa Complessa I.A.O.A. provvederà:

- alla calendarizzazione dei prelievi;
- all'effettuazione dei prelievi di MEL e di acqua di mare e successiva consegna dei campioni presso la sede di Termoli dell'IZS;
- all'aggiornamento nel portale SINVSA del Ministero della Salute dei campionamenti effettuati
- alla valutazione dei referti d'analisi relativi ad ogni stazione di campionamento
- a tenere un registro dei campionamenti effettuati con i relativi esiti e le misurazioni dei parametri chimico-fisici delle acque rilevati al momento del campionamento stesso;
- rendicontazione alla A.C.R;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

E' il laboratorio deputato all'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati.

Gli accertamenti analitici da svolgere ai sensi del presente Piano, saranno effettuati presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) sede di Termoli e sede di Teramo.

Il Responsabile della sede IZS di Termoli coordinerà l'effettuazione delle analisi e comunicherà i risultati all'U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM – sede di Termoli.

2) INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO

IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627 stabilisce che a distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento garantiscono che i risultati delle analisi siano rappresentativi della zona classificata di produzione e di stabulazione in questione.

Tenuto conto che rispetto agli anni passati non ci sono stati ulteriori e significativi insediamenti urbanistici industriali e/o zootecnici, si conferma lo studio fatto negli anni precedenti sulle fonti di contaminazioni e di conseguenza l'inventario delle possibili fonti di contaminazioni delle zone di raccolta delle vongole, come da tabella seguente.

Le aree di intervento individuate coincidono con le fonti di contaminazioni.

Tabella Stazioni di monitoraggio

NOME AREA	SIGLA	FONTE DI CONTAMINAZIONE	ESTENSIONE	PUNTI DI PRELIEVO per campioni elementari *
SACCIONE	SAC	Fiume Saccione	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) N 41,933954 E 15,101236 vertice B N 41,945333 E 15,106003 vertice C N 41,937344 E 15,1435578 vertice D N 41,925888 E 15,1391166	A partire da 100 mt. e fino a 1.200 dalla costa con calate di 500 mt ciascuna perpendicolari alla costa con intervalli di 250 mt.
CONCHIGLIA AZZURRA	C.A.	Stabilimento conchiglia azzurra e agglomerati urbani vicini	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) N 41,97144 E 15,05349 vertice B N 41,980001 E 15,106003 vertice C 41,945333 E 15,106003 vertice D N 41,933954 E 15,101236	A partire da 100 mt. e fino a 1.200 dalla costa con calate di 500 mt ciascuna perpendicolari alla costa con intervalli di 250 mt.
BIFERNO	BIF	Fiume Biferno	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) N 41,986077 E 15,015248 vertice B N 41,994412 E 15,028064 vertice C 41,980001 E 15,05349 vertice D N 41,97144 E 15,042358	A partire da 100 mt. e fino a 1.200 dalla costa con calate di 500 mt ciascuna perpendicolari alla costa con intervalli di 250 mt.
SINARCA	SIN	Torrente Sinarca	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) N 42,020522 E 14,904217 vertice B N 42,031821 E 14,909421 vertice C 42,016846 E 14,960114 vertice D N 42,005236 E 14,95008	A partire da 100 mt. e fino a 1.200 dalla costa con calate di 500 mt ciascuna perpendicolari alla costa con intervalli di 250 mt.

TORRE DI PETACCIATO	Z.C.N.	Zona Camping litorale Nord di Termoli ed agglomerati urbani vicini	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) N 42,042183 E 14,83915 vertice B N 42,051769 E 14,848782 vertice C 42,031821 E 14,909421 vertice D N 42,020522 E 14,904217	A partire da 100 mt. e fino a 1.200 dalla costa con calate di 500 mt ciascuna perpendicolari alla costa con intervalli di 250 mt.
TRIGNO	TRI	Fiume Trigno	Area di forma rettangolare con base parallela alla costa di circa 2.5 miglia e con altezza da 100 mt a 1250 mt dalla costa le cui coordinate geografiche sono: vertice A (lato terra) N 42,070912 E 14,780384 vertice B N 42,080907 E 14,786252 vertice C 42,051769 E 14,848782 vertice D N 42,042997 E 14,839965	A partire da 100 mt. e fino a 1.200 dalla costa con calate di 500 mt ciascuna perpendicolari alla costa con intervalli di 250 mt.

Le sei aree individuate sono quindi le stazioni di monitoraggio in cui si andranno ad effettuare i campionamenti.

*il numero dei campioni elementari è in numero massimo di 6 e coincide con gli intervalli delle calate (100 mt., 250 mt., 500 mt, 750mt, 1000mt e 1200 mt)

3) PARAMETRI DA RICERCARE E FREQUENZA CAMPIONAMENTI

Matrice : Vongole

3a) Ricerchemicrobiologiche

parametri da ricercare	Frequenza
E.coli	mensile
Salmonella	

3 b) ricerche biotossicologiche

parametri da ricercare	Frequenza
Biotossine algali idrosolubili	Mensile *
Biotossine algali liposolubili	
Ac. Domoico	

*Tale frequenza viene stabilita tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio degli anni precedenti delle aree destinate alle molluschicoltura che insistono negli stessi tratti di mare destinati alla raccolta di vongole

3c) Controlli chimici

I campionamenti per valutare il grado di contaminazione da sostanze tossiche verranno effettuati secondo il seguente schema

I parametri da ricercare	Frequenza
--------------------------	-----------

Pb-Cd-Hg	Semestrale
IPA PCBnonDL	Semestrale
Diossine/PCBDL	Semestrale

Matrice: Acqua di mare

parametri da ricercare	Frequenza
Esame qualitativo fitoplancton	mensile

Ogni qualvolta l'A.C.L. riceva informazioni da altre Amministrazioni/Enti, o da parte dell'OSA, relativamente ad aspetti che potrebbero influire sulla classificazione procede ad una rivalutazione dei rischi considerati e li comunica all'A.C.R. ai fini della revisione del piano.

Ciò fa riferimento a:

- fonti di inquinamento di origine umana o animale inventariate che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
- quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;
- variazioni delle caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle mare e nella zona di produzione.

Matrice: acqua di mare

In concomitanza con il prelievo di vongole sarebbe opportuno la valutazione quali-quantitativa del fitoplancton ed una rilevazione dei parametri seguenti parametri fisico-chimici:

- temperatura acqua
- temperatura dell'aria
- Ph
- Salinità
- ossigeno disciolto.

4) DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO

1. Qualora i risultati del monitoraggio indichino che le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi non sono rispettate o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità competente locale chiude la zona classificata di produzione o di stabulazione in questione impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi.

Essa può tuttavia riclassificare una zona di produzione o di stabulazione come zona di classe B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento UE 2019/627 e non presenta altri rischi per la salute umana.

2. Qualora i risultati del monitoraggio microbiologico indichino che le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all'articolo 53 del regolamento UE 2019/627 non sono rispettate, l'autorità competente può, sulla base di una valutazione del rischio e solo in via temporanea e non ricorrente, consentire il proseguimento della raccolta senza chiusura o riclassificazione, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) la zona classificata di produzione in questione e tutti gli stabilimenti riconosciuti che ricevono molluschi bivalvi vivi provenienti da tale zona sono soggetti al controllo ufficiale delle stesse autorità competenti;
- b) i molluschi bivalvi vivi in questione sono soggetti ad adeguate misure restrittive quali la depurazione, la stabulazione o la trasformazione.

3. Il documento di registrazione che accompagna i molluschi bivalvi vivi, di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004, contiene tutte le informazioni relative all'applicazione del punto 2.

RIAPERTURA DELLE ZONE DI PRODUZIONE

1.L' autorità competente locale può riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e non presentano altri rischi per la salute umana.

2.Qualora abbia chiuso una zona di produzione o di stabulazione per via della presenza di plancton o di livelli di tossine nei molluschi bivalvi vivi superiori al limite prescritto per le biotossine marine di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'autorità competente locale può riaprire tale zona unicamente se almeno due risultati di analisi consecutivi, separati da un intervallo di almeno di 48 ore, sono inferiori al limite prescritto.

3.Nel decidere se riaprire una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente può tenere conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton.

Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità locale può decidere di riaprire una zona in presenza di risultati inferiori ai limiti prescritti all'allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 ottenuti con un solo campionamento.